



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione I Civile - R.G. 2041/07

Nelle persone dei Magistrati

<b>Dott. Antonino Di Leo</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	<b>Consigliere rel.</b>
<b>Dott. Alberto Vigorelli</b>	<b>Consigliere</b>

**SENTENZA**

nel giudizio di appello promosso da:

**CA. S.** , rappresentata e difesa dall'Avv. omissis giusta delega a margine dell'atto di appello

**- appellante -**

***contro***

**CASA DI CURA CA.** , rappresentata e difesa dall'Avv. omissis giusta delega in calce all'atto di citazione notificato in primo grado

**appellata ed appellante in via incidentale –**

***e contro***

**R. PROF. V.**, con gli Avv.ti omissis, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel presente grado

**- appellato ed appellante in via incidentale –**

-  
**MILANO ASS.NI S.P.A.**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti omissis giusta delega in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato in primo grado

- **intervenuta coatta e appellata-**

-  
**ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

- **intervenuta coatta ed appellante in via incidentale –**

Conclusioni: come da fogli allegati

omissis

IL CASO .it  
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### **Il giudizio di primo grado**

Con atto di citazione notificato in primo grado S. Ca. conveniva in giudizio il Prof. V. R. e la Casa di Cura Ca. , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa di un intervento chirurgico di isterectomia e ovalectomia eseguito nel 1982, cui era seguita una terapia ormonale sostitutiva a base di estrogeni, somministrata dal prof. R. per un periodo di 16 anni.

L'attrice, oltre a contestare la correttezza, sul piano sanitario, degli interventi cui era stata sottoposta, riferiva altresì che, a causa della terapia ormonale, aveva subito un rilevante aumento del peso (circa 30 kg), che aveva contratto il virus dell'epatite B e sviluppato turbe psicologiche, sfociate, nella primavera del 1992, in un tentativo di suicidio.

Riferiva inoltre l'attrice che a seguito di un successivo controllo ginecologico, avvenuto nel novembre 1998 presso il dott. Rosario Carcione, eseguite le opportune indagini cliniche, apprendeva della presenza di entrambe le ovaie e, conseguentemente, realizzava che l'assunzione di estrogeni per il periodo di 16 anni non solo era stata inutile, ma anche dannosa.

Deducendo la responsabilità del Prof. V. R. ex art. 2236 c.c. e della Casa di Cura Ca. , promuoveva quindi il giudizio nei confronti dei medesimi al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in lire 709.160.100.

Si costituiva in giudizio il Prof. R. il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione della domanda proposta da S. Ca. e, nel merito, l'infondatezza delle pretese dell'attrice, chiedendo di chiamare in causa, a garanzia e manleva, la propria compagnia di assicurazioni, Generali Assicurazioni s.p.a.

Si costituiva parimenti in giudizio la Casa di cura ca. , eccependo, in via preliminare, l'incapacità a stare in giudizio per mancanza di personalità giuridica, nonché la prescrizione della domanda dell'attrice; nel merito, deduceva l'assenza di responsabilità della Casa di Cura, essendosi la stessa limitata a concedere in locazione la sala operatoria al Prof. R. e a fornire le prestazioni di assistenza e degenza, secondo le indicazioni di quest'ultimo.

La Casa di Cura Ca. chiedeva a sua volta di chiamare a garanzia e manleva la Milano Assicurazioni S.p.A.

Si costituivano in giudizio entrambe le compagnie assicuratrici, eccependo la prescrizione del diritto di parte attrice e contestando nel merito il fondamento delle domande dalla medesima proposte.

La Milano Assicurazioni eccepiva, inoltre, la prescrizione della domanda di garanzia promossa dalla Casa di Cura Ca. ex art. 2952 c.c.

Il Giudice concedeva i termini di cui agli artt. 180, 183, 5° comma, e 184 c.p.c. e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice nonché, in seguito, un supplemento peritale, al fine di estendere l'indagine medico-legale alla verifica dell'effettivo intervento praticato sull'attrice e alla valutazione delle conseguenze della prolungata prescrizione della terapia ormonale con l'accertamento del nesso di causalità tra la cura e i danni lamentati dall'attrice.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 1373/07 del 2-5.02.2007 il Giudice di prime cure così decideva: *“rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice con riferimento all'intervento di isterectomia, eseguito in data 12.9.1982, siccome prescritta; accerta il negligente comportamento professionale del convenuto R. con riferimento alla errata prescrizione di terapia ormonale, protratta dal 1990 al 1998, e per l'effetto lo condanna a risarcire all'attrice il danno quantificato in euro 18.024,00, oltre gli interessi medio compensativi al tasso del 2,81% dalla data del novembre 1998 alla data della presente sentenza ed oltre ulteriori interessi legali dalla data odierna e fino al saldo effettivo; rigetta le ulteriori richieste risarcitorie di parte attrice; condanna l'attrice a rifondere alla convenuta casa di cura le spese di lite, liquidate in euro 700,00 per spese, euro 369,00 per anticipazioni, euro 4.000,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali come per legge; compensa per i due terzi le spese di lite tra attrice e convenuto R. , condannando quest'ultimo a rifondere all'attrice un terzo delle spese legali, liquidate per l'intero in favore del difensore antistatario in euro 424,00 per spese*

*imponibili, euro 467,00 per spese esenti, euro 4.000,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari (e così a carico di parte convenuta per complessivi euro 3.264,00) oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali come per legge; condanna il convenuto R. a rifondere alla terza chiamata Generali le spese di lite, liquidate in euro 176,00 per spese, euro 760,00 per spese esenti, euro 4.000,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali come per legge; compensa tra le altre parti le spese di lite; pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto R. in pari misura le spese di ctu, già liquidate con separati provvedimenti.”*

### **Il giudizio di secondo grado**

Con atto di citazione in appello S. Ca. impugnava la sentenza n. 1373/07 del Tribunale di Milano, convenendo in giudizio la Casa di Cura Ca. ed il Prof. V. R. , chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la rimessione della causa sul ruolo, la rinnovazione della CTU e l'estensione del quesito con riferimento all'accertamento in ordine alla indicazione dell'intervento di isterectomia totale del 12.09.1982. Chiedeva, altresì, previa citazione dei testi indicati, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt. 2236 e 2043 c.c., nonché degli artt. 2049 e 2055 c.c. e, conseguentemente, la condanna in solido il Prof. R. e la Casa di Cura Ca. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in suo favore.

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura Ca. , chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la Milano Assicurazioni S.p.A. al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della stessa, per essere garantita da qualsiasi somma dovesse essere condannata a versare all'appellante; nel merito instava per il rigetto dell'appello.

Si costituiva, altresì, il Prof. R. , proponendo appello incidentale, chiedendo di chiamare in causa la compagnia di Assicurazioni Generali e domandando il rigetto dell'appello principale della Ca..

Il R. promuoveva, inoltre, domanda di garanzia nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A., al fine di essere tenuto indenne, ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c., di quanto fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore della Ca...

La Milano Assicurazioni S.p.A. , ricevendo la sola chiamata in causa da parte della Casa di Cura Ca. , si costituiva in giudizio con comparsa in data 15.04.2008 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare che la domanda proposta dal Prof. R. è domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., oltre che prescritta ex art. 2952 c.c.. Nel merito domandava il rigetto dell'appello proposto da S. Ca., e, in via subordinata, la propria assoluzione da qualsivoglia domanda, anche per inoperatività della garanzia assicurativa.

Si costituivano, infine, le Assicurazioni Generali S.p.A., chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta dall'appellante Ca., nonché dell'appello incidentale proposto dal Prof. R. nei propri confronti.

In via subordinata, le Assicurazioni Generali instavano affinché venisse accertata la responsabilità concorrente della Casa di Cura Ca. in relazione alla degenza e all'intervento eseguito sulla persona dell'appellante.

All'udienza del 06.05.2008, la difesa del Prof. R. chiedeva termine per replicare alla comparsa di costituzione della Milano Assicurazioni.

Le Assicurazioni Generali SpA chiedevano instaurarsi il contraddittorio diretto per le domande formulate mediante appello incidentale nei confronti delle altre parti, mentre la difesa della Milano Assicurazioni dichiarava di non accettare il contraddittorio in relazione alle domande svolte dalle Assicurazioni Generali.

La causa veniva rinviata al 30.09.2008 per trattazione e, quindi, al 22.02.2011 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la controversia veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **Sull'appello principale di Ca. S.**

La sentenza di primo grado va confermata, avendo il primo giudice fatto buon governo delle risultanze istruttorie acquisite agli atti e correttamente motivato in ordine alle domande ed eccezioni proposte dalle parti.

Per quanto attiene l'intervento di isterectomia l'azione contrattuale ed extracontrattuale sono ampiamente prescritte, essendo stato l'intervento eseguito nel 1982 e l'azione proposta nell'anno 2000.

Analoga considerazione vale per l'azione risarcitoria fondata sull'assenza del consenso informato alla operazione *de qua*.

Ciò premesso, ritiene la Corte, così come ha ritenuto il Giudice di primo grado, che dalle risultanze della espletata CTU possa ritenersi, invero, accertata l'insorgenza di una patologia psichiatrica in danno della Ca., a decorrere dal 1998, e cioè dal momento in cui ha appreso che non le erano state asportate le ovaie e che era stata sottoposta per un lungo lasso temporale ( 16 anni) ad una terapia di estrogeni del tutto ingiustificata.

Questo danno psichico, accertato come sussistente dai consulenti nominati dall'ufficio, è certamente riconducibile alla negligenza del dr. R. , il quale riferì alla sua paziente - e

annotò sulla cartella clinica - di aver proceduto ad una ovariectomia bilaterale e non ad una mera resezione delle ovaie, sottoponendo, conseguentemente, la Ca. ad una lunga terapia di tipo estrogeni Casa di cura ca.

Tale terapia è stata ritenuta dal perito d'ufficio sostanzialmente corretta, in linea di principio, in una donna in menopausa chirurgica, ma non congrua, ove si consideri il fatto che *“non si comprende come l'esecutore dell'intervento possa avere tratto l'errata convinzione che la condizione anatomo-funzionale della donna fosse diversa da quella da lui stesso chirurgicamente indotta”* (così la CTU, a pag. 10 della relazione 24.6.05)

Va sul punto preliminarmente chiarito che non rileva qui disquisire se l'intervento di ovariectomia andasse o meno eseguito e se sia stato eseguito correttamente (ogni azione ad esso riferibile deve ritenersi abbondantemente prescritta), né del danno eventualmente derivato dalla assunzione degli estrogeni.

La perizia medico legale non ha, infatti, rilevato danni fisici connessi alla assunzione degli estrogeni. Sul punto i consulenti osservano che non risulta provato un iperdosaggio ormonale e che comunque ad una somministrazione “esogena” ormonale corrisponde sempre una riduzione della analoga sintesi “endogena”, stante il noto meccanismo del *feed-back* che assume valore protettivo. I periti hanno, altresì, escluso che le altre patologie lamentate dalla odierna appellante siano riconducibili agli interventi eseguiti dal prof. R. (aumento ponderale, epatite).

Per contro, hanno ritenuto che il danno psichico riscontrato sulla paziente possa essersi determinato in ragione della acquisita consapevolezza di aver vissuto per 16 anni nell'errata convinzione di aver subito una asportazione totale delle ovaie e di essere stata in menopausa chirurgica con tutte le limitazioni che tale consapevolezza comporta, anche sul piano dei rapporti interpersonali.

La scoperta di tale “grave equivoco” e la “consapevolezza di aver vissuto per tanti anni una realtà scaturita da una notizia falsa” ( vedi CTU, pag. 15) ha determinato nella Ca., secondo l’indagine svolta dai periti d’ufficio, una “sindrome psico-reattiva” le cui manifestazioni si sono concretizzate in “depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi compulsivi del comportamento alimentare”, con “instabilità profonda in termini della propria identificazione personale” (cfr. CTU, pag. 12).

Risulta del tutto credibile ipotizzare che tale sindrome si sia scatenata nel 1998, poiché è in tale momento che la Ca. è passata da un precedente disagio, sopportato in ragione di un intervento ritenuto necessitato, ad un nuovo disagio, costituito dalla acquisita consapevolezza dell’inutilità della lunga terapia ormonale cui si era sottoposta su un falso presupposto.

Questa “scoperta” può avere certamente determinato una reazione psicologica con pesanti risvolti sul piano emotivo ed esistenziale.

Le considerazioni svolte dai periti nominati dall’Ufficio, e recepite dal Giudice di prime cure, appaiono dunque pienamente condivisibili anche all’esito del giudizio di appello e così pure la quantificazione del danno biologico stimato nella misura del 9%, che deve ritenersi già “personalizzato” in funzione della situazione concreta posta all’esame dei periti.

Si conferma anche in questa sede l’assoluta estraneità della Casa di Cura Ca. in ordine alla patologia accertata, essendo prescritto ogni diritto in relazione agli interventi eseguiti nell’anno 1982, essendo il danno biologico riconosciuto all’odierna appellante insorto del 1998 e non risultando provato, né allegato, altro contatto con la Casa di cura successivamente agli interventi eseguiti nel 1982.

Il danno esistenziale deve ritenersi ricompreso nel danno biologico, alla stregua della nota pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972 ).

Il danno patrimoniale lamentato non risulta assistito da alcun nesso causale, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Il regime delle spese processuali adottato dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione Ca. ( allora attrice) risulta corretto.

Ed invero, la stessa è risultata soccombente con riferimento alla domanda svolta nei confronti della Casa di Cura Ca. e a nulla rileva il fatto che il Giudice abbia “allargato” il quesito, per completezza di indagine, anche agli interventi eseguito nel 1982, stante la dichiarata prescrizione del diritto relativamente agli interventi allora eseguiti presso la struttura della clinica.

Nei confronti del prof. R. la domanda è stata accolta solo in parte, essendo stato dichiarato, correttamente, prescritto il diritto per i fatti del 1982 e la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure ( 1/3) risulta in linea con il principio della soccombenza.

Le considerazioni sin qui svolte rendono superflua l'ulteriore indagine istruttoria richiesta dalla Ca.

Conclusivamente l'appello proposto dalla medesima va integralmente respinto.

#### **Sull'appello incidentale del prof. R. V.**

La difesa del prof. R. risulta contraddittoria.

Nelle conclusioni di merito, in via principale, tale parte chiede alla Corte di *“rigettare tutte le domande proposte in questa sede dalla sig.ra S. Ca. (..) e per l'effetto confermare la sentenza impugnata”*.

Non di meno, in via di appello incidentale, al punto 3), viene domandato ai giudici dell'appello di *“respingere le domande tutte formulate dalla sig.ra Ca. in primo grado”*.

Prescindendosi da tale evidente discrasia, osserva la Corte che la responsabilità del prof. R. relativamente al danno psichico patito dalla Ca. può dirsi in ogni caso accertata alla stregua delle considerazioni sopra esposte e va pertanto confermata la condanna al medesimo inflitta dal Giudice di primo grado, anche in punto spese processuali.

Nel rapporto fra la Ca. ed il R. , infatti, la prima risulta parzialmente soccombente stante la dichiarata prescrizione dei diritti nascenti dai fatti del 1982 e la percentuale di 1/3 delle spese processuali accordata dal giudice di prime cure risulta in linea con il principio della soccombenza.

Per quanto attiene alla domanda svolta dal prof. R. nei confronti della Milano Ass.ni la stessa va dichiarata inammissibile in quanto nuova.

La istanza di rimessione in termini formulata in primo grado è stata, infatti, correttamente respinta dal giudice di prime cure sul condivisibile rilievo che le circostanze di fatto enunciate dall'attrice, nonché quelle delle differenti epoche di copertura assicurativa, erano ben note alla allora parte convenuta.

Per quanto concerne la domanda di manleva riproposta nei confronti delle Assicurazioni Generali, deve essere qui ribadito che il danno (psichico) di cui si accorda il ristoro è insorto, per le considerazioni espresse relativamente all'appello principale della Ca., al momento della acquisita consapevolezza della medesima della falsa rappresentazione della realtà e, segnatamente, nel 1998: dunque in un periodo in cui era ampiamente scaduto il periodo di copertura assicurativa da parte delle Assicurazioni Generali; circostanza pacifica per stessa ammissione del prof. R. che , sin dalla sua comparsa costitutiva, ha indicato quale arco temporale di copertura assicurativa il periodo 9.7.76-9.7.86.

Per quanto attiene alla spese processuali nei rapporti fra il prof. R. e le Ass.ni Generali, l'appello incidentale merita di essere accolto poiché la Ca. ha introdotto una causa denunciando anche i fatti risalenti al 1982, ritenendo responsabile il sanitario anche per gli interventi chirurgici allora eseguiti.

Risulta pertanto legittima la *vocatio in jus* da parte del prof. R. della sua compagnia di assicurazioni per essere da questa garantito nella ipotesi in cui fosse stata positivamente accertata la sua responsabilità medica in ordine a quegli interventi.

#### **Sull'appello incidentale della Casa di Cura Ca.**

Tale appello incidentale è stato formulato in via condizionata, nel caso di accertata responsabilità di tale parte nei confronti della Ca..

Non si procede dunque al suo esame in quanto assorbito nel rigetto dell'appello proposto dalla Ca. sul punto

IL CASO.it

#### **Sull'appello incidentale delle Assicurazioni Generali**

Anche questo appello incidentale resta assorbito nella statuizione di rigetto della domanda di garanzia proposta dal prof. R. .

Le spese del presente grado, secondo soccombenza, valutate le reciproche domande e l'esito delle medesime, vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

respinge l'appello proposto dal Ca. S. ;

in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da R. V. dichiara interamente compensate fra detta parte e Le Assicurazioni Generali SpA le spese processuali del primo grado;

condanna Ca. S. alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della Casa di Cura Ca. nella misura di € 250,00 per esborsi, € 3.700,00 per diritti ed € 4.900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara compensate le spese processuali del presente grado fra Milano Assicurazioni SpA e Casa di Cura Ca. ;

dichiara compensate le spese del presente grado fra Le Assicurazioni Generali SpA e la Casa di Cura Ca. ;

dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado fra Ca. S. e R. V., attesa la reciproca soccombenza;

dichiara compensate le spese del presente grado fra R. V. e Le Assicurazioni Generali SpA;

dichiara interamente compensate le spese processuali fra Milano Assicurazioni SpA e Le Assicurazioni Generali SpA;

condanna R. V. alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti della Milano Assicurazioni SpA liquidate in € 240,00 per esborsi, € 3.800,00 per diritti ed € 6.900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 11.5.2011.